

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — La costanza è virtù se applicata nelle buone cause. E poichè, con il passare del tempo e con l'approfondirsi delle ricerche scientifiche, la causa alla quale è intestato questo disegno di legge sempre di più si dimostra corrispondente al pubblico bene (e ciò anche secondo il dettato costituzionale il quale, al suo articolo 32, suona: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »), io non esito a ripresentarlo al Senato, riprendendo l'azione che già svolsi nella III e nella IV legislatura. Io mi trovai allora al fianco di due egregi e qualificati colleghi, che oggi non fanno più parte del Parlamento, i senatori Alberti e Boccassi, i quali mi avevano dato, oltre al conforto morale necessario per l'impresa, anche il prezioso sussidio delle loro conoscenze scientifiche. Oggi affronto l'opera da solo; non già perchè io non abbia certezza che molti membri della nostra Assemblea, di ogni Gruppo, sarebbero pronti a dare la loro firma a questo disegno di legge, ma perchè, grazie a quanto già acquisito nelle legislature precedenti, penso che esso possa senza più grandi difficoltà riprendere e concludere l'iter legislativo anche se avalato soltanto dalla mia modesta firma.

Nella III legislatura il disegno di legge intitolato al divieto del fumo nei locali di pubblico spettacolo non aveva ottenuto neanche l'onore dell'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione competente, la 11^a; ma nella IV legislatura era giunto invece ad ottenerne in sede referente l'approvazione, come risulta dalla relazione presentata alla Presidenza del Senato il 9 giugno 1967 dal senatore Di Grazia. Solo la sopravvenuta fine della legislatura ne impedì poi l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula e la conseguente discussione, per il cui esito favorevole si era già pronunciato anche il Ministro *pro tempore* della sanità. C'è da sperare che il lavoro così già compiuto in sede responsabile e da qualificati parlamentari non vada oggi trascurato e perso, ma che anzi il Senato, avvalendosene, possa pervenire sollecitamente all'esame del disegno di legge odierno, a chiarimento del cui contenuto mi limito a riprodurre qui le argomentazioni con le quali lo avevo accompagnato nel 1962 e nel 1964.

La questione di fondo che dà materia a questa iniziativa parlamentare va sempre maggiormente occupando di sè l'opinione pubblica mondiale, provocando da parte di numerosi Governi iniziative serie e respon-

sabili che hanno condotto a ricerche e studi scientifici le cui conclusioni hanno sollevato allarme in tutte le cerchie competenti. Ancora recentemente nel nostro Paese una personalità che fa parte del Governo in seggio ne trasse anzi motivo per annunciare, con dichiarazioni che furono largamente riprese e commentate dalla stampa, il suo proposito di redigere e presentare al Parlamento una proposta di legge che, in materia, avrebbe superato di parecchio i limiti considerati in questo disegno. È vero che sono poi trascorsi mesi e mesi senza che il proposito manifestato abbia avuto una estrinsecazione sensibile. Ma è ben possibile che ciò sia dovuto alla nota lentezza con la quale gli uffici ministeriali incaricati della preparazione dei provvedimenti legislativi normalmente operano. Comunque l'odierna iniziativa parlamentare può contribuire a dare stimolo e slancio anche all'analogha concorrente iniziativa governativa.

Per intanto, a sottolineare la meditata elaborazione della proposta attuale, si può ricordare come nel settembre 1961, in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della sanità, il Senato avesse unanime approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerata la gravità dei danni conseguenti alla salute dei cittadini dalla indisciplina imperante nella vita associata in relazione a consumi attinenti precipuamente allo svago e alle superfluità voluttuarie, invita il Governo a studiare rapide misure che, a tutela della salute dei cittadini, a simiglianza di quanto per legge già vige nel maggior numero dei paesi civili, proibiscano di fumare nei locali chiusi di spettacolo di ogni ordine e specie, quanto meno nel corso delle rappresentazioni pomeridiane, frequentate a preferenza dai bambini e dagli anziani, i cui deboli organismi sono paurosamente insidiati dai miasmi e dalle esalazioni velenose del tabacco che ne sovraccaricano l'atmosfera ».

Ma il Ministro dell'epoca, così come quelli succedutigli nella carica, nulla fecero per dare corso alla espressa volontà del Sena-

to. E tuttavia si trattava di difendere un bene fondamentale dei cittadini e quindi dello Stato — la salute — sempre più minacciato dallo smisurato estendersi dell'uso del tabacco e specialmente delle sigarette, che hanno quasi completamente soppiantato ogni altra forma del suo consumo. Si potrebbero riempire volumi interi con la semplice elencazione dei congressi medici che negli ultimi anni hanno segnalato le conseguenze pericolose e perniciose del fumo sull'organismo umano, riconosciuto come causa fra le più frequenti di manifestazioni patologiche tipicamente qualificate come inguaribili, prime fra tutte i tumori polmonari, della laringe e della lingua — a non parlare delle sindromi cardio-vascolari —. In proposito le statistiche danno documentazioni invero terrorizzanti, a riflesso delle quali in molti paesi furono presi provvedimenti limitatori, sia pure indirettamente, dell'uso del tabacco, o quanto meno destinati a tutelare coloro che, schivi dal tabacco, divengono vittime del relativo altrui andazzo. Ciò è avvenuto fra l'altro in Inghilterra, dove, sulla base delle conclusioni di una apposita Commissione governativa e parlamentare di indagine, furono appunto approvate leggi in tale senso.

Anche nel nostro Paese non si poté evitare di rispondere in un qualche modo, sia pure superficiale e di apparenza, alle sollecitazioni pesanti della scienza e del pubblico dovere. Così nel nostro Parlamento è stato tempo fa discusso ed approvato un disegno di legge il quale, proibendo la *réclame* dei prodotti destinati al fumo, era stato presentato come un primo modesto contributo ad una più vasta e necessaria azione di tutela della salute pubblica. In verità senza troppa malizia questa misura venne intesa dai più come dettata dalla volontà di porre il monopolio statale dei tabacchi al riparo dalla concorrenza sempre più temibile fatta ai suoi prodotti con larghissimi mezzi pubblicitari da potenti imprese straniere, o anche come sollecitata dalle imprese già introdotte nel mercato italiano contro la penetrazione di altre. Comunque, indipendentemente dai motivi di una simile iniziativa legislativa, è difficile credere che,

venuta a mancare la *réclame* dei sigari, delle sigarette e di ogni altra presentazione del tabacco, l'abitudine del fumare sia stata limitata; e ciò perchè essa *réclame* non si dirige ai non fumatori per convincerli al fumo, sibbene ai fumatori per dirigerne le scelte nell'acquisto del prodotto.

Ad ogni modo l'idea di opporsi *sic et simpliciter* al consumo del tabacco da fumo non può non apparire utopistica, e ciò anche a causa degli enormi interessi in giuoco, mentre resta ragionevole il proposito di contribuire alla difesa stessa della salute dei fumatori con la prescrizione di certe norme nella manipolazione della materia prima (processi di concia, tipi di cartine, eccetera) e diffondendo nelle scuole e in genere fra i cittadini nozioni e dati intorno al pericolo mortale che il fumare comporta. Poi chi vuole intendere intenda, e chi vuole rischiare rischi rispondendone a se stesso.

La questione si pone però diversamente quando l'attenzione dei pubblici poteri e le loro cure siano richiamate e si rivolgano non ai fumatori, ai patiti o agli schiavi del tabacco, ma a coloro che, repellendo da questo velenoso prodotto, si vedono ciononostante esposti alle sue perniciose ed anche mortali influenze e conseguenze a causa della sfrontata licenza che viene concessa ai suoi consumatori. In proposito un solo pavido provvedimento, malamente applicato e spesso violato, esiste in Italia. Precisamente quello per il quale l'Azienda delle ferrovie dello Stato riserva alcuni squallidi scompartimenti sulle linee principali e nei treni direttissimi e rapidi ai « non fumatori ». Dico squallidi perchè questi scompartimenti, d'altronde in numero limitatissimo, nei quali evidentemente viaggiano di preferenza donne, bimbi, vecchi e malati, sono sempre situati in testa o in coda alle vetture, e cioè sugli assali, con quali scossoni e sussulti per i viaggiatori è facile immaginare. Più in là non si va in Italia, che è il solo paese d'Europa nel quale non vi sia divieto di fumare nei locali adibiti a pubblico spettacolo. E ognuno che per poco frequenti teatri e cinematografi sa quali ne siano le conseguenze. Questi locali, più o meno lussuosamente costruiti ed arredati, sono quotidianamente ri-

dotti ad antri nei quali regna un'atmosfera greve e soffocante e ammorbanti e opache nuvole di fumo ristagnano fra il tanfo dei mozziconi mal spenti. Ciò può essere indifferente o magari piacevole per gli spettatori che non sanno rinunciare al godimento del fumo neanche quando si concedono lo svago di uno spettacolo visivo. Ma diversa è la condizione dei non fumatori, i quali devono pagare e scontare lo svago cercato con l'obbligo di respirare l'atmosfera mefitica che insidia pericolosamente la loro salute. E fra di essi sono appunto i fanciulli, le donne, gli anziani, e cioè proprio coloro le cui mucose sono più vulnerabili ai fattori patogeni.

Tale condizione di cose suscita meraviglia e scandalo nei forestieri che visitano il nostro Paese, abituati come essi sono, nei loro, all'osservanza, divenuta spontanea per la lunghissima tradizione, del più severo divieto del fumo in tutti i locali di pubblico spettacolo.

Bisogna decidersi a introdurre questa norma fra di noi, non solo come doverosa tutela della salute dei cittadini, ma anche come manifestazione di decoro e di civiltà.

Si inalbereranno contro di essa i gestori delle sale teatrali e cinematografiche, che temono ne consegua una diminuzione nell'afflusso di spettatori; cercheranno di impedirle i sedicenti difensori dell'Erario, che paventano un minor gettito per il monopolio; e anche i fumatori protesteranno, rivendicando il diritto di fumare, e scomodando magari la Costituzione a difesa della loro libertà di avvelenarsi. Ma nessuno oserà fra di essi pretendere di continuare a godere della libertà di avvelenare anche il prossimo che sia repellente alla gioia di ogni paradiso artificiale.

Il proponente ritiene tuttavia che la gravità, la serietà, l'urgenza del problema convinceranno i legislatori a respingere ogni resistenza ed ogni sollecitazione contraria, portandoli ad accettare il presente disegno di legge, mentre esprime l'auspicio che i cittadini non rendano poi difficile l'instaurazione di questa civile ed utile norma di condotta, comprendendo che essa risponde al comune interesse della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È vietato fumare nei locali adibiti normalmente o anche solo in via eccezionale a pubblico spettacolo.

Art. 2.

I gestori dei locali curano l'osservanza del divieto esponendovi in numero adeguato e in posizione visibile cartelli riportanti la relativa disposizione, con l'indicazione delle sanzioni di cui al seguente articolo, e richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravvengano. Quando vi sia rifiuto ad ottemperare all'invito, gli agenti in servizio o appositamente chiamati sono tenuti ad intervenire. Essi procedono alla contestazione della contravvenzione e possono provvedere alla conciliazione seduta stante.

Art. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 5.000. L'ammenda, se esatta all'atto stesso della contravvenzione, è ridotta in via transazionale a lire 1.000.

I gestori dei locali che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di un'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000. Le ammende vengono versate al Centro per la lotta contro i tumori.